



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: TARIFFE ACI 2010 E GESTIONE DEL *BENEFIT* AUTO**

Con un **comunicato** dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.233 alla Gazzetta Ufficiale n.289 del 12 dicembre 2009, sono state pubblicate le consuete tabelle per i costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Acì, valide per i calcoli che i sostituti d'imposta sono chiamati a fare, relativamente all'anno 2010, per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti. Le tabelle, dopo aver individuato il tipo di vettura e la serie, forniscono il costo chilometrico nonché l'importo annuo del *fringe benefit* del dipendente a cui danno luogo. I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2010.

### **Le regole dell'auto in uso promiscuo al dipendente**

Preliminarmente pare utile ricordare che risulta fiscalmente interessante concedere, a titolo oneroso, l'autovettura in uso promiscuo ai dipendenti, ossia acquistare un'auto affinché il dipendente la utilizzi tanto ai fini aziendali quanto ai fini personali. Le vetture così acquistate consentono:

la detraibilità dell'Iva al **100%**



in quanto considerate come se fossero utilizzate esclusivamente nell'esercizio dell'attività;

e la deducibilità dei **costi** nel limite del **90%**



senza alcun tetto superiore al valore del mezzo (limite che per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad € 18.076)

Tale maggiore deduzione riguarda tanto le spese di acquisizione (ammortamenti, canoni di *leasing* e canoni di noleggio) quanto le spese di gestione (carburanti, spese di manutenzione, pedaggi autostradali, ecc).

Qualora il veicolo sia acquistato dal datore di lavoro e concesso in uso promiscuo al dipendente senza l'addebito di un corrispettivo specifico, configurandosi una messa a disposizione dello stesso a titolo gratuito, rileveranno le regole ordinarie in tema di deducibilità dei costi (40% nei limiti prefissati) e di detraibilità dell'Iva (40%).

### **Il *fringe benefit* attuale**

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

A fronte di tale deduzione maggiorata, occorre imputare in capo al dipendente un *benefit* tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell'Acì al seguente *link*: <http://www.aci.it/index.php?id=93>.

Al riguardo, si deve ricordare che il *benefit* effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto dai riaddebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore: tali riaddebiti devono essere trattenuti ovvero pagati (se vengono fatturati dalla società) **entro il termine del periodo d'imposta**.

#### ESEMPIO

L'auto deve essere concessa al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta, anche a dipendenti diversi (es: Mario Rossi dal 01.01.10 al 31.03.10 e Pietro Verdi dal 01.04.10 al 30.09.10), non necessariamente in modo continuativo (es: dal 01.01.10 al 31.05.2010 e dal 01.09.10 al 31.12.10). Il riaddebito fatturato è soggetto ad Iva e l'intero importo addebitato va a ridurre il *benefit* tassabile in capo al dipendente (es: *benefit* teorico €3.000, riaddebito di €1.000 + Iva, *benefit* effettivo tassabile €1.800). L'importo riaddebitato (nell'esempio €1.000) è imponibile per il datore di lavoro.

#### Il *fringe benefit* futuro

La Legge n.88 del 7 luglio 2009 (Comunitaria 2008) ha modificato, tra gli altri, la nozione di valore normale nel caso di assegnazione in uso a dipendenti di veicoli stradali a motore e di cellulari. In tali casi, il valore normale sarà stabilito da appositi criteri individuati da un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto essere approvato entro il 26 novembre 2009. A tutt'oggi tale decreto non è ancora stato emanato, pertanto, fino a quel momento, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assumono le regole sopra esplicitate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*firma*

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016